Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 299

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

*Fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24) in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 31 DICEMBRE 1953:

*Supplemento* n. 1.

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968.
**Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.**

*Supplemento* n. 2.

REGIONE SARDA

**Leggi emanate dal Consiglio regionale pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nell'anno 1952.**

(6408)

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 31 DICEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Città di Tortona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1953. — **Cotonificio di Mogliano, società per azioni, in Mogliano Veneto:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1953. — **Società per azioni Acciaierie riunite, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1953. — **Comune di Fagnano Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1953. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Fabbrica d'armi Pietro Berretta, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Villa Gemma - Casa di cura, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Guido Glisenti fu Francesco, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **« La Scuola », società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1953. — **Molino di Orzinuovi e pastificio Simpo, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1953. — **« Indelve » Industria elettrotecnica veneta, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Dott. Ugo Locatelli, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1953. — **Società per azioni « ZE. DA. PA. », in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1953. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1953. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1953. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1953. — **Butan - Gas, società per azioni, in Roma:** Estrazione di premi e di obbligazioni. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1953. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1953. — **Società anonima per le Ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S.A.I.M. - Società Agricola Industriale, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1953. **Società meridionale di elettricità:** Errata-corrige.

# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto* 11 *aprile* 1953
*registrato alla Corte dei conti il* 27 *agosto* 1953
*registro n.* 81 *Presidenza, foglio n.* 316

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROSSI NICANORD Francesco fu Oreste e di Verardi Maria, da Morano Po (Alessandria), classe 1912, soldato di fanteria, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione dimostrava di possedere belle e singolari doti di animatore e di organizzatore. Tre volte ferito, serrato da presso dal nemico incalzante, dava prova di intrepido coraggio. Invalido, riprendeva prontamente il combattimento tenendo posti di responsabilità e di comando. Colpito dalla perdita del fratello e del padre, con incrollabile fede proseguiva nella lotta, sino alla liberazione. — Zona di Torino, della Val d'Aosta, del Monferrato, settembre 1943-aprile 1945.

(6143)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1953, n. **951.**

**Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le disposizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La spesa di lire 250.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

All'Ufficio del genio civile di Brindisi è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente art. 1 sarà di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Brindisi.

Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, a mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che si renderanno necessarie per l'attuazione della citata legge 4 novembre 1951, n. 1295.

Per detta somma il provvedimento del prefetto che ordina il deposito delle indennità alla Cassa depositi e prestiti, o quello della autorità giudiziaria competente che autorizza il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, terrà luogo, ai fini della erogazione del contributo, degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 150 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per lire 100 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN — GAVA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 16 dicembre 1953, n. 952.

**Modificazioni all'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Per i passaggi di merci contemplati nell'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all'Ufficio del registro per le formalità stabilite nel primo comma dell'art. 14 del citato decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presentazione all'Ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

Entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere presentata la denuncia alla Camera di commercio di cui all'art. 20 del regolamento approvato col predetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, affinchè i passaggi di merci, contemplati nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente alla entrata in vigore della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponibile.

I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'art. 13 del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, non dànno luogo ad entrata imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle « merci in lavorazione » sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione.

In nessun caso competerà il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui sopra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — AZARA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 17 dicembre 1953, n. 953.

**Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — « Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti, nonchè agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta l'indennità mensile normale di aeronavigazione stabilita dall'annessa tabella *A*.

« Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su velivoli di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di aeronavigazione, l'indennità mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

Art. 2.

L'art. 2 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile normale di pilotaggio stabilita dall'annessa tabella *B*.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 10.000 è dovuta, in aggiunta all'indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100.

« Le norme per la corresponsione della predetta indennità supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attività aerea sui velivoli medesimi è dovuta, in aggiunta alla indennità normale di pilotaggio, l'indennità mensile supplementare di lire 19.100, non cumulabile con l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo.

« Le indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare delle funzioni per cui sono assegnate ».

Art. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di pilotaggio presso le scuole di pilotaggio o di specialità sono dovuti, in sostituzione dell'indennità supplementare e dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, i seguenti compensi mensili, cumulabili con le indennità di aeronavigazione e pilotaggio:

1) istruttori di acrobazia:
colonnelli . . . . . . . . . . . L. 10.000
gradi inferiori a colonnello . . . » 9.500

2) istruttori di volo senza visibilità:
colonnelli . . . . . L. 10.000
gradi inferiori a colonnello . . . . » 9.500

3) istruttori di pilotaggio:
colonnelli . . . . . . . L. 6.700
gradi inferiori a colonnello . . . » 6.400

I compensi spettano unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Qualora lo stesso ufficiale o sottufficiale assolva più di uno degli incarichi suindicati, viene corrisposto soltanto il compenso maggiore.

Art. 4.

L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta succes-

sivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso la Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di pilotaggio di lire 9500.

« La stessa indennità compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attività di volo.

« Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, è dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennità mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9500 se di grado inferiore a colonnello ».

Art. 5.

L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure:

ufficiali del Corpo genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria ingegneri e categoria geofisici:
colonnelli o generali . . . . L. 15.600
gradi inferiori a colonnello . . . . » 14.900
ufficiali medici:
colonnelli o generali . . . . L. 13.400
gradi inferiori a colonnello . . . » 12.700

Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, qualora provengano dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti, dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a 10 anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante, nonchè agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, aventi l'obbligo continuativo di volo, è dovuta l'indennità mensile di volo di lire 7800 se colonnelli o generali e di lire 7400 se di gradi inferiori a colonnello

« Per avere diritto a tale indennità i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo compete l'indennità mensile di lire 10.600 ».

Art. 7.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa tabella *C* è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima ».

Art. 8.

La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogata e sostituita dalla seguente:

| Durata del volo | Indennità per ogni volo fino al grado VII | grado VI e superiori |
|---|---|---|
| Per voli di durata inferiore ad 1 ora . . | L. 530 | 560 |
| Per voli di durata da 1 a 2 ore . . . | » 1.060 | 1.120 |
| Per voli di durata da 2 a 3 ore . . | » 1.520 | 1.680 |
| Per voli di durata da 3 a 4 ore . . . . . . . | » 2.120 | 2.240 |
| Per voli di 4 ore o di durata superiore . . | » 3.180 | 3.360 |

Il terzo comma dell'art. 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4000 per l'altro personale ».

Art. 9.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, però, si tratti di personale che svolga attività aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il più favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla metà.

Art. 10.

Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

Capitolo n. 196 . . . . . . . . L. 400.000.000
Capitolo n. 198 . . . . . . . . » 400.000.000
Capitolo n. 245 . . . . . . . » 232.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

BALLA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

TABELLA *A*

**Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti**

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante | L. | 31.900 |
| Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano . . . . . . . . . . | » | 37,200 |
| Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello . . . . | » | 44.700 |
| Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello . . . . | » | 53.200 |
| Colonnello . . . . . . . . . . . . | » | 55.800 |
| Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello . . . . | » | 61.700 |
| Generale o colonnello con oltre 25 anni di servizio aeronavigante effettivo . . . . . . . | » | 64.700 |

**Indennità mensile normale di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori**

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello . . . . | L. | 31.900 |
| Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale . . . | » | 33.500 |
| Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello . . . . | » | 37.200 |
| Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale . . | » | 39.000 |

TABELLA *B*

**Indennità mensile normale di pilotaggio per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti**

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio . | L. | 26.600 |
| Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio . | » | 31.900 |
| Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio . | » | 37.200 |
| Con oltre 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio . | » | 42.500 |

TABELLA *C*

**Indennità mensile di volo per i sottufficiali e graduati specializzati dell'Arma aeronautica**

| | | |
|---|---|---|
| 1. - Facenti parte degli equipaggi fissi di volo . | L. | 10.600 |
| 2. - Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi: | | |
| aiutante di battaglia o maresciallo di 1ª classe | L. | 6.900 |
| maresciallo di 2ª o 3ª classe . . . . | » | 6.400 |
| sergente maggiore o sergente . . . . | » | 5.300 |
| primo aviere . . . . . . . . | » | 4.350 |
| aviere scelto . . . . . . . . | » | 3.700 |

*Nota.* — Il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo è tratto, mediante concorso interno annuale, dagli specializzati in servizio. Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Visto, *il Ministro per la difesa:* TAVIANI

---

LEGGE 17 dicembre 1953, n. 954.

**Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, è concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.

E' altresì assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770. Resta escluso il rimborso delle tasse di registro già percette.

Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purchè ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN — AZARA — FANFANI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

---

LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955.

**Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

*Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali*

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i quattro anni dal momento della spedi-

zione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'art. 9, può consentire la ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'art. 9.

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli aventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio può essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, può essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

Art. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 70 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Art. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Art. 7.

Per i casi in cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4.

Art. 8.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle Imprese private di assicurazione;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

Con le stesse forme sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

*a*) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

*b*) all'accettazione dei rischi di cui all'art. 3;

*c*) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.

Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'art. 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera *c*) del precedente comma.

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

Art. 11.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

Art. 12.

Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

Art. 13.

L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 14.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 15.

Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 16.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui allo art. 1 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'art. 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'art. 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

Art. 17.

Alla spesa di cui all'art. 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Art. 19.

E' abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'art. 15, in aumento della dotazione iniziale.

TITOLO II

*Finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.*

Art. 20.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della citata legge:

*a*) a riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

*b*) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 ed al quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 21.

Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei criditi non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

Art. 22.

Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

Art. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge sopra citata.

Art. 24.

Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto, oltre che dei 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera *b*) mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Art. 25.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti

dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 20; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 26.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'art. 25, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'art. 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Art. 27.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, numero 2356, da emettere oltre il limite di cui all'art. 6 di detta legge.

Art. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè dagli Istituti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della legge medesima.

Art. 29.

Alla spesa di cui all'art. 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'art. 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — BRESCIANI TURRONI — GAVA — AZARA — VANONI — MALVESTITI — SALOMONE

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 956.
**Aumento del Fondo assegnato alla Discoteca di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

L'onere di L. 3.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge sarà fronteggiato per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 957.

**Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine, che, in dipendenza del Trattato di pace, approvato col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il personale di ruolo temporaneamente collocato presso enti similari del territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti cui è stato assegnato, con la posizione stabilita nel relativo decreto Ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipedente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

Qualora presso gli enti suddetti, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267, risultino posti vacanti con funzioni analoghe a quelle svolte dal personale profugo presso gli enti di provenienza, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale suindicato in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità di servizio da calcolarsi a norma dell'art. 5 della presente legge.

Per il personale sanitario laureato e per le ostetriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente.

Art. 3.

La metà dei posti da conferire per pubblico concorso che siano o si rendano successivamente vacanti presso gli enti previsti dall'articolo precedente è assegnata — salvo le percentuali stabilite per i dipendenti di ruolo o non di ruolo dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267 — al personale profugo di cui all'articolo medesimo, anche se in servizio presso enti locali diversi da quelli ove si verifichino le vacanze, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai relativi concorsi, abbia chiesto di parteciparvi e vi abbia conseguito l'idoneità.

Qualora i posti siano da conferire per chiamata diretta, la percentuale medesima va applicata nei confronti del personale profugo in possesso dei requisiti prescritti, che ne abbia fatta domanda.

Per le nomine del personale profugo previste dal presente articolo e da quello precedente si prescinde dal requisito relativo al limite di età.

Art. 4.

Al personale non di ruolo, collocato presso enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi.

I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di impiego del personale suddetto sono subordinati al nulla-osta del Ministero dell'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario incaricato ed interino; per il rimanente personale sanitario il nulla-osta previsto dal comma precedente è di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 5.

Al personale previsto negli articoli precedenti, nonchè a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già conseguita la sistemazione in organico presso enti locali è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e con effetto dalla data di assunzione presso l'ente di assegnazione, l'anzianità di servizio raggiunta presso gli enti di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti del territorio dello Stato.

Il servizio non di ruolo prestato presso gli enti di provenienza è, a tale effetto, considerato utile soltanto nei confronti del personale che presso gli enti del territorio nazionale non sia nominato a posti di ruolo.

Art. 6.

Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle aziende presso le quali sia stato collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Il personale suddetto sarà considerato in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti con funzioni analoghe a queste stabilite nel relativo decreto Ministeriale di collocamento, e sarà riassorbito, secondo l'ordine di anzianità di servizio, entro il limite massimo della metà delle nuove assunzioni che saranno disposte.

Il personale collocato presso enti locali diversi dalle aziende municipalizzate s'intende assimilato al relativo personale non di ruolo, con l'osservanza delle disposizioni previste dal precedente art. 4; esso potrà, tuttavia, chiedere di essere assunto presso aziende similari a quelle di provenienza, con diritto ad essere nominato, qualora in possesso dei prescritti requisiti, entro il limite della metà delle nuove assunzioni che saranno effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Il personale contemplato dalla presente legge, anche se non collocato presso enti similari, è iscritto, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso gli enti di provenienza, agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ovvero all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se in precedenza sia stato iscritto a monti pensioni comunali, regolamenti, convenzioni, istituti o fondi speciali per pensioni.

Restano, tuttavia, in vigore le eventuali convenzioni stipulate dagli enti locali di provenienza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altri istituti di assicurazione a carattere nazionale, salva la facoltà per gli interessati di chiedere il passaggio d'iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi, in tal caso, il periodo di servizio precedentemente assistito dalle predette convenzioni come reso con iscrizione a regolamento speciale di pensione.

I contributi dovuti per legge e per le suddette convenzioni dagli enti locali fanno carico al bilancio dello Stato per il periodo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio presso gli enti locali di provenienza e la data del temporaneo collocamento ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Art. 8.

Qualora, a norma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, sia stato provveduto o debba provvedersi alla liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito fra gli istituti medesimi e gli enti locali indicati nell'art. 1, lo Stato subentra negli obblighi e nei diritti degli enti suddetti. Allo Stato fanno, altresì, carico gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti medesimi agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri istituti di previdenza a carattere nazionale.

Le disposizioni previste dai predetti ordinamenti riguardanti la cumulabilità dei servizi ed il riparto dell'assegno di quiescenza con una quota a carico dello Stato, ai sensi del precedente comma, si estendono anche ai servizi resi presso le aziende municipalizzate con iscrizione a regolamenti, convenzioni, casse, istituti o fondi speciali di pensione.

Per i servizi resi senza iscrizione agli istituti di previdenza, non ammessi al cumulo agli effetti del trattamento di quiescenza, potrà essere chiesto il riscatto, qualora ricorrano le condizioni previste dagli ordinamenti degli istituti predetti.

Ai fini del riconoscimento dei servizi resi presso gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, le Prefetture, a richiesta della Direzione generale degli istituti di previdenza, raccoglieranno i possibili elementi di prova atti a stabilire la durata, la natura e lo svolgimento del rapporto di impiego degli interessati, rilasciando una dichiarazione facente fede delle circostanze sopra enunciate.

Art. 9.

Per i dipendenti, impiegati e salariati in servizio, iscritti al 1° gennaio 1951 o successivamente alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali od alla Cassa di previdenza dei salariati degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è riconosciuto utile, agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato in qualità di impiegati o salariati di ruolo metropolitani presso i municipi coloniali italiani, purchè, durante il periodo stesso, siano stati assistiti, ai fini previdenziali, da polizza di assicurazione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro istituto assicurativo.

Nel caso di cessazione dal servizio presso alcuno degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza, qualora il conferimento dell'assegno di riposo si effettui dagli Istituti stessi, il riconoscimento di cui al comma precedente viene regolato dalle norme previste dagli ordinamenti delle Casse di previdenza sopramenzionate, considerandosi, agli effetti del cumulo, il servizio come prestato con iscrizione a regolamento speciale di pensione. L'assegno di riposo per il complessivo servizio sarà liquidato e corrisposto dagli istituti di previdenza, i quali si rivarranno, per il periodo di servizio coloniale, verso lo Stato a carico del capitolo di spesa per le pensioni del Ministero dell'interno.

Il riconoscimento di cui trattasi avviene su domanda degli interessati, da presentarsi alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero, qualora la cessazione dal servizio avvenga entro detto termine, all'atto della cessazione stessa od entro un anno dalla data di assunzione in servizio soggetto ad iscrizione alle Casse di previdenza. Con la domanda gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, consentire la cessione a favore dello Stato dei diritti provenienti dalla polizza di assicurazione di cui al primo comma; nell'ipotesi che già siano avvenute la liquidazione o la riscossione da parte dell'interessato o dei suoi aventi causa, l'importo relativo dovrà essere versato allo Stato, in unica soluzione entro sei mesi dalla data della domanda o, in caso di cessazione dal servizio entro tale termine, con ritenuta sull'assegno di riposo.

Art. 10.

Per il personale già collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 2 della legge stessa.

Ai fini dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, il personale di cui al precedente art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora collocato presso enti similari, è considerato alle dipendenze dello Stato, che si sostituisce agli enti locali nelle facoltà e negli obblighi degli enti stessi previsti dalla legge suddetta.

Il termine di sei mesi, previsto al primo comma dell'art. 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data dell'8 settembre 1943, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'interno e, per il personale sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Al personale che, a giudizio del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento dell'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di stipendio o salario o della riliquidazione della pensione.

Art. 12.

Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, qualora trattisi di personale sanitario, ha facoltà di assegnare agli enti locali, agli effetti degli articoli precedenti, il personale che eventualmente non sia stato ancora collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Tale collocamento può essere disposto anche presso regioni ed enti similari, da esse istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno può disporre il trasferimento del personale già collocato presso enti locali, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta, ad altro ente di natura similare, qualora il provvedimento renda possibile il conferimento al personale medesimo di una posizione di impiego e di un trattamento economico e di quiescenza maggiormente rispondenti a quelli risultanti presso gli enti di provenienza. Può, altresì, entro lo stesso termine ed allo stesso fine, rivedere le posizioni già attribuite con i decreti Ministeriali di collocamento al personale suddetto, che ne faccia domanda nel termine suindicato, avuto riguardo alle qualifiche conferite e fermi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Art. 13.

Le norme contenute nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Art. 14.

Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale già appartenente agli enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato potrà essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo.

La concessione del contributo suddetto sarà effettuata dal Ministro per l'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 15

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una aliquota di lire 40 milioni delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 958.

**Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 8.000.000 di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1950, n. 414, a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, è elevato a partire dall'esercizio 1952-53 a lire 20 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 12 milioni, per l'esercizio finanziario 1952-53, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1953-1954, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959.

**Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

*a*) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

*b*) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

*c*) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subìti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3.

I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

*a*) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

*b*) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN — FANFANI — SALOMONE — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 960.

**Trasferimento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina, attualmente fruenti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in base alla convenzione stipulata il 1° agosto 1935 fra il commissario liquidatore dell'Istituto pensioni suddetto, da una parte, e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e Riunione adriatica di sicurtà, dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento di cui all'articolo precedente, nonchè le maggiorazioni derivanti da rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 961.

**Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953, n. 82, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 31 ottobre 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI — AZARA — GAVA — VANONI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 962.

**Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I negozi di permuta previsti dalle disposizioni richiamate al precedente art. 1 sono espletati con le modalità stabilite dall'art. 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico dell'Amministrazione della guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — TAVIANI — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 963.

**Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure:

*a*) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore;

*b*) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;

*c*) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza;

*d*) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.

Art. 2.

Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennità di lire 500.

Art. 3.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono a carico dei richiedenti, che devono altresì rimborsare allo Stato le spese di viaggio e le indennità di trasferta corrisposte, a norma delle disposizioni in vigore, per i servizi suindicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — FANFANI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 964.

**Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall'art. 1784, comma primo, del Codice civile è elevato a lire duecentomila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — AZARA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 965.
**Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 18.000.000, in ragione di lire 3.000.000, rispettivamente negli esercizi finanziari 1951-52; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56; 1956-1957, per provvedere alle spese di funzionamento della Commissione istituita presso il Ministero degli affari esteri, con l'incarico di riordinare e pubblicare i documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943.

Art. 2.

Alla spesa di lire 3.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1951-52 viene fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248 (2° provvedimento).

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la spesa di cui al precedente comma sarà fronteggiata con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso e per l'esercizio finanziario 1953-54 mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 966.
**Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali — compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1° luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge.

Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di riversibilità, in godimento al 1° luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltrechè in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto della aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie:

*a*) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di riversibilità in godimento al 31 dicembre 1929;

*b*) per le pensioni di riversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette originarie.

Art. 2.

Per le pensioni dirette nonchè per le pensioni indirette e di riversibilità privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, l'importo annuo lordo dell'aumento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, però, quest'ultima senza l'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di riversibilità non privilegiate, il predetto minimo di aumento è stabilito in lire 14.400.

Per le pensioni a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, i minimi di aumento previsti dal precedente comma sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600.

Art. 3.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'art. 1, considerati senza l'elevazione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente art. 2.

Art. 4.

Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, gli assegni di caroviveri temporaneo, stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1° luglio 1952:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

Art. 5.

Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1952, come emolumento a se stante, restando conglobata la quota di tale indennità relativa al titolare della pensione nelle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo stabilite dal precedente art. 4.

Nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di pubblicazione della presente legge, l'eventuale eccedenza tra l'importo delle quote dell'indennità di caropane per le persone a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, è conservata a titolo di assegno personale non riversibile. A tale assegno si applicano il secondo comma dell'art. 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Parimenti, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sarà conservata, a titolo di assegno personale da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, la eventuale differenza tra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge e quello, corrispondente, risultante dopo l'applicazione dei precedenti e del presente articolo.

Art. 6.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano soltanto per le pensioni conferite dalle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tali pensioni si considerano come a totale carico dell'Istituto che le ha conferite, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra una delle predette Casse di previdenza o Sezione autonoma ed altri Enti, escluso lo Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano considerando tali pensioni come a totale carico dell'Istituto che provvede al pagamento. La nuova pensione risultante dalla applicazione degli articoli 1 e 2, l'aumento di cui all'art. 3, le nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e gli eventuali assegni personali di cui agli ultimi due commi dell'art. 5 sono attribuiti, a tale Istituto e agli altri Enti, per quote, che si determinano in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. Il trattamento complessivo è corrisposto per intero dal predetto Istituto, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, applicando le norme stabilite in materia dal relativo ordinamento.

Art. 7.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri Enti, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nei primi due commi dell'art. 5 si applicano riferibilmente alle quote a carico dell'Istituto di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, quando la pensione totale è corrisposta dall'Istituto stesso e riferibilmente alla sola quota a carico dell'Istituto quando la pensione totale è corrisposta dallo Stato, tenendo presenti le norme contenute nei commi seguenti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'intera pensione originaria si considera come a totale carico dell'Istituto di previdenza e, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, si considera, come importo della pensione in godimento al 30 giugno 1952, quello risultante dal prodotto della quota di pensione in godimento alla stessa data a carico dell'Istituto di previdenza per il rapporto tra la intera pensione originaria e la quota di tale pensione a carico dell'Istituto di previdenza.

La nuova quota a carico dell'Istituto di previdenza, e le nuove quote a carico degli altri Enti quando l'intera pensione è corrisposta dall'Istituto, si determinano, proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria, sulla pensione risultante dall'applicazione del comma precedente.

Le quote dell'aumento di cui all'art 3, delle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e dell'eventuale assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 5, si determinano proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria.

Le quote del detto assegno personale sono dovute soltanto nei casi di cessazione dal servizio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge e quando il diritto a pensione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Nei casi in cui la pensione è corrisposta dall'Istituto di previdenza ed è ripartita con lo Stato ed altri Enti, il pagamento delle nuove quote a carico di questi ultimi risultanti dall'applicazione dei precedenti commi e la rivalsa relativa si effettuano con le norme stabilite dal comma secondo del precedente art. 6.

Art. 8.

Le Provincie, i Comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote di pensioni, applicano a proprio carico i miglioramenti stabiliti con la presente legge. Tali miglioramenti, però, non devono comunque risultare superiori a quelli concessi e da concedersi a favore dei pensionati statali.

Art. 9.

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Ai titolari delle pensioni di cui al precedente art. 1, a totale carico di uno degli Istituti di previdenza ivi contemplati oppure ad onere ripartito fra uno dei predetti Istituti ed altri Enti, escluso lo Stato, viene accordato sugli aumenti stabiliti dalla presente legge un acconto una volta tanto.

*Tabella dei coefficienti moltiplicativi, distinti per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e per la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, da applicarsi ai fini della rivalutazione delle pensioni di cui all'art.* 1.

A) *Cassa di previdenza impiegati e salariati.*

| Periodo di cessazione dal servizio: | | |
|---|---|---|
| anteriore al 1° gennaio 1930 . . | coefficiente | 50 |
| dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1933 | » | 43 |
| dal 1° gennaio 1934 al 31 dicembre 1937 | » | 35 |
| dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1943 | » | 28 |
| dal 1° gennaio 1944 al 30 settembre 1945 | » | 26 |
| dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1946 | » | 24 |
| dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947 | » | 5,5 |
| dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948 | » | 2,2 |
| dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950 . | » | 1,3 |

B) *Sezione autonoma insegnanti.*

| Periodo di cessazione dal servizio: | | |
|---|---|---|
| anteriore al 1° aprile 1940 | coefficiente | 33 |
| dal 1° aprile 1940 al 30 settembre 1945 | » | 30 |
| dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1946 | » | 27 |
| dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947 | » | 7 |
| dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948 | » | 2,50 |
| dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950 | » | 1,35 |

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953.

EINAUDI

PELLA — GAVA — FANFANI — SEGNI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA

---

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **967.**

**Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali e designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1938, n. 120, parte seconda, assume la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ».

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo art. 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'Istituto, inoltre, può provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 8.

Art. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.

L'Istituto può attuare gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purchè questi soddisfino alle seguenti condizioni:

*a*) che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'Istituto;

*b*) che nel Consiglio di amministrazione della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;

*c*) che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 4.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

L'Istituto provvede ai propri fini:

*a*) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;

*b*) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

*c*) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalità;

*d*) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.

Art. 6.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa che saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità.

Agli effetti di cui al comma precedente s'intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Il contributo è stabilito nella misura dell'11 per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del dirigente di azienda.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i limiti minimo e massimo, nonchè le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere variati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione.

Art. 7.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del dirigente. Qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del dirigente è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al dirigente stesso, alla scadenza di ciascun periodo di retribuzione.

Il regolamento di cui all'art. 8 stabilirà le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi.

Art. 8.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con particolare regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale lo Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'art. 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sarà designato a termini del precedente art. 8.

I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'art. 5, lettera *d*), della presente legge.

Art. 11.

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione sono svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che li esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — RUBINACCI — AZARA — GAVA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1953.

**Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, con scadenza 1° gennaio 1963.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 16 ottobre 1953, n. 799;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° gennaio 1963, all'interesse annuo del 5 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 5 % 1963 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare il 15 novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

Il prezzo di emissione dei buoni è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantasette e centesimi cinquanta.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° luglio 1954 dei buoni sottoscritti.

Art. 4.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati, oltre il contante:

le cedole con scadenza 1° aprile e 1° luglio 1954 dei seguenti titoli di debito pubblico: Consolidati 3,50 %, Rendita 5 %, Prestiti redimibili 3,50 % (1934) e 5 % (1936), Prestiti della ricostruzione 3,50 % e 5 % e buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1959, 1960, 1961, 1962, al loro valore nominale;

i buoni del Tesoro ordinari emessi a tutto il 9 gennaio 1954, valutati: quelli scaduti all'atto della presentazione, al valore nominale; quelli con scadenza successiva, al valore nominale diminuito del rateo d'interesse calcolato in base ai rispettivi tassi e per il periodo intercorrente tra la data di presentazione e quella di scadenza e arrotondato a lira intera per difetto fino alla frazione di cinquanta centesimi, e, per eccesso, per le frazioni superiori a tale cifra.

Art. 5.

La sottoscrizione ai buoni del Tesoro novennali 5 %-1963 avrà inizio il giorno 11 gennaio 1954 e terminerà il 13 marzo 1954.

Art. 6.

Il collocamento dei buoni sarà affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

La costituzione ed il funzionamento del Consorzio medesimo saranno regolati da apposita convenzione, da stipulare con la Banca d'Italia.

Art. 7.

Sul capitale nominale sottoscritto, sarà conteggiato, a carico dei sottoscrittori, il rateo d'interesse, in ragione del 5 % annuo, dal 1° gennaio 1954 alla data dell'operazione, arrotondato in conformità dell'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 8.

I buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dovranno essere firmati dall'esibitore ed accompagnati da distinte descrittive. I consorziati potranno apporre, in luogo della firma, il proprio timbro d'ufficio.

Le schede di sottoscrizione per versamento di buoni ordinari saranno compilate separatamente da quelle per versamento di contante e cedole.

Tanto sulle schede relative a sottoscrizioni mediante versamento di contante e cedole, quanto su quelle relative al versamento di buoni del Tesoro ordinari, i consorziati dovranno indicare i quantitativi per taglio dei buoni novennali richiesti.

Art. 9.

Per le sottoscrizioni mediante buoni ordinari, che potranno essere presentati presso qualunque Sezione di tesoreria provinciale anche diversa da quella emittente, i consorziati, accertata la regolarità formale dei titoli e provveduto agli opportuni conguagli in conto capitale, oltre a quelli in conto interessi, verseranno, senza annullamenti di sorta, i titoli stessi alla Tesoreria provinciale per gli accertamenti di legittimità e di inesistenza di impedimenti, effettuando, ove occorra, le spedizioni in franchigia postale.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, la Sezione di tesoreria comunicherà immediatamente al consorziato le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 10.

Nei confronti delle sottoscrizioni in contante, mediante cedole, ovvero con buoni del Tesoro ordinari al portatore, le Sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati apposite ricevute, da valere per il ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali al portatore, indicati per taglio sulle ricevute medesime.

Nei confronti delle sottoscrizioni eseguite con buoni ordinari all'ordine, le Sezioni di tesoreria rilasceranno ai consorziati, all'uopo delegati dai singoli sottoscrittori, ricevuta mod. 243 D. P. da valere per il successivo ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali nominativi, che saranno rilasciati dalla Direzione generale del debito pubblico, con le medesime intestazioni ed eventualmente con gli stessi vincoli di quelli versati, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità.

Non è ammesso chiedere, contemporaneamente alla sottoscrizione, l'esecuzione di operazioni sui buoni all'ordine.

Tutte le garanzie costituite con buoni del Tesoro ordinari presentati in sottoscrizione dei nuovi buoni novennali conserveranno la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

Art. 11.

Il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale del contante, delle cedole e dei buoni ordinari ricevuti in sottoscrizione sarà eseguito dai consorziati entro cinque giorni dalla data delle operazioni.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1963 hanno il taglio unitario di lire 5000 e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, fino all'importo di 10 miliardi.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando, per ciascun buono unitario, un numero, valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, qualunque sia l'importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i segni caratteristici dei buoni al portatore e di quelli nominativi.

Art. 13.

La consegna dei buoni al portatore verrà effettuata al consorziato, nei tagli risultanti dalle ricevute di sottoscrizione, dalla data che sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* presso la Se-

zione di tesoreria che ebbe a rilasciare le ricevute, previo riscontro e ritiro delle stesse debitamente quietanzate.

La consegna dei buoni nominativi sarà disposta a favore del consorziato cui risulta intestata la ricevuta di sottoscrizione, giusta ordini da emettere dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzare a norma dell'art. 184 del regolamento generale del debito pubblico.

### Art. 14.

A richiesta dell'esibitore, sarà consentita la riunione dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1963 al portatore, appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva, in altri buoni della stessa specie e serie, di taglio maggiore.

Sarà parimenti consentita la divisione dei titoli al portatore comprendenti più buoni in altri di taglio inferiore.

Analogamente, i titoli nominativi comprendenti più buoni al portatore, su domanda del titolare o dell'avente diritto, potranno essere divisi in altri titoli nominativi rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni e, ove non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente, senz'altro limite all'infuori di quello dipendente dallo spazio riservato per l'indicazione sul titolo nominativo dei buoni al portatore che costituiscono il titolo stesso e dell'importo di una serie.

La serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni unitari, assegnati all'atto dell'emissione, rimarranno invariati nelle operazioni di riunione o di divisione, e potranno essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata l'assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Norme analoghe, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore, saranno osservate per il tramutamento al nome di buoni al portatore, per il tramutamento al portatore o per la traslazione dei buoni nominativi.

### Art. 15.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5%-1963 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

### Art. 16.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%-1963 sarà eseguito, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10 del 15 novembre di ciascun anno, a far tempo dal 1954, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

### Art. 17.

I buoni novennali 5%-1963 al portatore saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo e del direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro, e dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti i buoni suddetti, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del Tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure il peso non corrisponda a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di tesoreria e il direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro, od i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi stessi e procederanno immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contradditorio col capo di quest'ultimo o di un suo legittimo rappresentante, all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto in confronto con i relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale in cinque esemplari, due dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del Tesoro, con particolareggiata relazione, saranno inviati alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Istituto Poligrafico dello Stato; gli altri tre saranno trattenuti dall'Ufficio provinciale del Tesoro, dall'ufficio postale e dalla Tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del Tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del Tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, e la Tesoreria darà inoltre notizia con telegramma all'Istituto Poligrafico dello Stato delle manchevolezze riscontrate.

### Art. 18.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro novennali 5%-1963, eventualmente da spedire dalle Sezioni di tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo di provincia, assisterà il direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro o un suo legittimo rappresentante il quale accerterà la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà, sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della Sezione di tesoreria provinciale.

Verrà, quindi, redatto, apposito verbale, in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla Sezione di tesoreria mittente, il secondo inviato con lo stesso piego al destinatario e gli altri due ritirati dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del Tesoro, che ne tratterrà uno e spedirà l'altro in giornata all'Ufficio del registro, ove ha la sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Al ritiro dei pieghi presso l'ufficio postale provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con

l'intervento del titolare dell'Ufficio del registro, o di chi ne fa le veci.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria alla presenza del titolare dell'Ufficio del registro o del suo rappresentante, e ne verrà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino tracce di manomissione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato, sui pieghi stessi, il destinatario si asterrà dal ritirarli e, in contraddittorio col rappresentante dell'Amministrazione postale e con l'intervento dell'Ufficio del registro, o di chi per lui, sarà provveduto all'apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto confrontandolo coi relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli contenuti nei pieghi, in relazione al verbale redatto all'atto della confezione dei pieghi stessi, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in sei esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dal destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri quattro dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale ne tratterrà uno e spedirà gli altri tre, in giornata, allo Ufficio provinciale del Tesoro. Quest'ultimo curerà l'invio di uno dei detti esemplari alla Direzione generale del debito pubblico unitamente a copia del verbale redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del Tesoro, e rimetterà altro esemplare alla Sezione di tesoreria provinciale, a cura della quale sarà provveduto ad informare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, trattenendo il terzo esemplare.

Art. 19.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici e ad annullare gli uni e le altre nei modi prescritti, comprenderanno i titoli medesimi, accompagnati da elenchi descrittivi, in apposita contabilità da inviare alla Direzione generale del Tesoro.

Alla stessa Direzione generale renderanno conto delle sottoscrizioni in contante e dei recuperi interessi.

Renderanno, altresì, conto alla Direzione generale del Debito pubblico delle cedole versate in sottoscrizione, del pagamento anticipato della prima rata d'interessi sui nuovi buoni e forniranno all'Amministrazione stessa gli elementi contabili riassuntivi della sottoscrizione.

La Direzione generale del Tesoro, provveduto alla revisione della contabilità dei buoni ordinari all'ordine convertiti, la rimetterà alla Direzione generale del debito pubblico, ai fini del rilascio dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1963, nominativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1953

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
PANETTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1953
*Registro n.* 22 *Tesoro, foglio n.* 371. — GRIMALDI

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 25 marzo 1930, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo);

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1945, col quale il rag. Rodolfo Valenti fu nominato liquidatore della predetta Cassa ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il rag. Valenti è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Ghino Giangeri di Serafino, è nominato liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

(6075) *Il Ministro*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.

**Revoca alla Società di assicurazioni « La Minerva », con sede in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1946, con il quale la Società di assicurazioni « La Minerva », con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Visto il successivo decreto 7 novembre 1953, con il quale è stato autorizzato il trasferimento del portafoglio della predetta Società « La Minerva », nella Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana concessa con decreto 7 agosto 1946 alla Società « La Minerva », con sede in Roma.

Roma, addì 12 dicembre 1953

(6356) p. *Il Ministro*: FOCACCIA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 400 del 29 dicembre 1953**
**Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche**

A parziale modifica del paragrafo 2) della circolare 31 agosto 1953, n. 379, relativa alla costituzione della Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 400 del 29 dicembre 1953, ha disposto la proroga sino al 30 giugno 1954 dei conti bancari della Cassa conguaglio per le tariffe telefoniche istituiti a titolo provvisorio presso le rispettive filiali di Roma dei seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto bancario San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito Italiano.

(6388)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ragusa di un mutuo di L. 36.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6385)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai**

Con decreto Ministeriale 26 dicembre 1953:

Sandrini Enrico, notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Petruccelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Itri, distretto notarile di Latina.

Cotugno Angelo, notaio residente nel comune di Mola di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Triggiano, stesso distretto.

Ariola Giuseppe, notaio residente nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Saviano, stesso distretto.

Lops Viti Carlo, notaio residente nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Corona Lorenzo, notaio residente nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Avellino.

Ribezzi Antonio, notaio residente nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Cornigliano Ligure, frazione del comune di Genova, stesso distretto.

Afferni Angelo, notaio residente nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Cavaglià.

(6386)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Istituzione di servizio fonotelegrafico**

In data cinque giugno 1953, è stato istituito il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Torreano (Udine).

(6350)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 297

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**
**Cambi di chiusura del 30 dicembre 1953**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,87 | 642 — |
| » Firenze | 624,82 | 641 — |
| » Genova | 624,85 | 642 — |
| » Milano | 624,88 | 640,75 |
| » Napoli | 624,75 | 640,75 |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,84 | 641,25 |
| » Torino | 624,82 | 642,50 |
| » Trieste | 624,87 | — |
| » Venezia | 624,87 | 642 — |

**Media dei titoli del 30 dicembre 1953**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,775 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60,05 |
| Id. 3 % lordo | 81,20 |
| Id. 5 % 1935 | 96,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,575 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,80 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,95 |
| Id. 5 % 1936 | 91,175 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,75 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,775 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,70 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 30 dicembre 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 641 — |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,61 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148.77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.